

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LA ROSA, SMURRA, ARCUDI, MONETI, BURTULO, ACCILI, CERAMI e SANTALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1972

Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è la riproduzione del disegno di legge n. 1610 dell'8 marzo 1971, presentato nella precedente legislatura al Senato della Repubblica, di iniziativa dei senatori Genco, Ferrari, Caroli, Cerami, De Leoni, Sammartino, Piccolo e Perrino.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 agosto 1971, fu trasmesso il 9 agosto 1971 dal Presidente del Senato al Presidente della Camera dei deputati assumendo il n. 3599. L'iter, però, fu interrotto per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

I sottoscritti ora si onorano di ripresentare il disegno di legge in considerazione dell'urgenza del problema da risolvere, anche nell'interesse della scuola.

Con la legge 2 aprile 1968, n. 468, è stato stabilito che gli insegnanti di ruolo e non di ruolo, che si trovino in determinate condizioni, possono chiedere l'immissione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado.

L'articolo 2 di tale legge stabilisce che per l'immissione in ruolo nelle cattedre dei bien-

ni e delle classi di collegamento degli istituti di istruzione secondaria superiore sono considerati abilitati per le nuove cattedre:

a) coloro che « siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuola media, relativamente alla disciplina oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano e siano in possesso di laurea »;

b) coloro che, nei concorsi di cui al precedente comma, « non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso »;

c) coloro che sono « professori ordinari delle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, numero 405, e successivamente inquadrati nei

ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799 ».

L'articolo 4 stabilisce che gli insegnanti di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2, limitatamente alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento, « sono collocati in una unica graduatoria nazionale ».

Successivamente è intervenuta la legge 23 giugno 1970, n. 482, la quale ha modificato l'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 468, nel senso che ha disposto l'immissione diretta in ruolo, indipendentemente dalla graduatoria nazionale, nella sede ove prestino servizio, di alcune categorie di insegnanti e precisamente:

a) i professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori, cioè quelli contemplati nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, che si trovino in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali o nelle prime due classi degli istituti tecnici di ogni tipo ovvero che nelle predette classi prestino servizio per completamento di orario;

b) i professori di lingua straniera iscritti nei ruoli transitori ordinari ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti tecnici.

La citata legge n. 482 del 1970 ha ritenuto come elemento determinante per derogare alla disposizione dell'articolo 4 della legge n. 468 del 1968 il fatto che i detti insegnanti prestano già servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, non il fatto di essere stati nominati mediante i concorsi per titoli che furono indetti per i ruoli speciali transitori, altrimenti non si spiegherebbe l'estensione del beneficio anche ai professori di lingue straniere, che sono iscritti nei ruoli transitori ordinari di cui al decreto n. 816 del 1945. In altri termini, si è ritenuto di disporre l'immissione diretta nel ruolo, senza il procedimento concorsuale, di alcune categorie di insegnanti che, per il fatto di aver pre-

stato servizio nelle cattedre di scuole di secondo grado, hanno già dato prova di capacità.

Se tale è lo spirito informativo della legge n. 482 del 1970, bisogna rilevare che essa ha determinato una sperequazione per il fatto che vi sono altre categorie di insegnanti, i quali si trovano nelle stesse condizioni e non possono beneficiare dell'immissione diretta nel ruolo.

Tali insegnanti sono quelli contemplati nel primo comma dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1968, che già insegnano da vari anni in istituti di istruzione secondaria di secondo grado con comando a tempo indeterminato a norma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, modificato dalla legge 13 giugno 1969, n. 282. Poichè tali insegnanti sono ormai considerati abilitati per le cattedre del biennio ed hanno dato prova della capacità di insegnamento negli istituti di secondo grado, non vi è alcuna ragione logica che possa giustificare la loro esclusione dal beneficio dell'immissione diretta in ruolo, al pari di coloro che sono stati contemplati nella citata legge n. 482 del 1970.

Quindi il presente disegno di legge, nel merito, appare quanto mai giustificato non solo perchè, eliminando inutili mutamenti di insegnanti nelle cattedre attualmente ricoperte per comando, evita un grave disagio per la scuola, sul piano organizzativo, e per le scolaresche, sul piano della continuità didattica, ma anche perchè tende ad eliminare una palese disparità di trattamento, che risulta in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione; del che si era reso conto a suo tempo anche il Governo che aveva dato la adesione all'approvazione da parte del Senato della Repubblica. C'è infine da considerare che il presente disegno di legge non comporta alcun onere per l'Erario perchè il numero delle cattedre viene sottratto al contingente previsto dalla legge n. 468 del 1968 e, quindi, la copertura finanziaria è già prevista nella stessa legge n. 482 del 1970.

Per le suesposte ragioni i sottoscritti confidano che gli onorevoli senatori vorranno sollecitamente rinnovare l'approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 23 giugno 1970, n. 482, si applica anche ai professori contemplati dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, numero 468, che, fino all'anno scolastico 1970-1971 compreso, abbiano ottenuto il comando in scuole ed istituti di istruzione di secondo grado a norma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

**Art. 2.**

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1970, n. 482, con gli stanziamenti previsti per l'attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 468.